

Disciplinare del servizio di Pulizia sede IRVO Rodì Milici

ART. 1 OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente Disciplinare regola gli aspetti amministrativi dell'incarico affidato dall'IRVO al Fornitore dei servizi di pulizia, per la sede IRVO di R. Milici.

I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel “**Capitolato tecnico**”, che dovrà essere parimenti sottoscritto dal Fornitore. Le prestazioni oggetto del servizio saranno remunerate con corrispettivo a canone.

Art. 2 DURATA

il contratto avrà decorrenza dalla data del 2/5/2022 e scadenza 31/10/2023, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.

Art. 3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione dei servizi, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto dell'appalto, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità ed i termini ivi prescritti.

Il Fornitore dovrà iniziare l'attività prevista il 2/5/2022 e dovrà fornire preventivamente:

- l'elenco del personale impiegato nel servizio indicandone la tipologia del contatto di lavoro e il relativo inquadramento (tipo CCNL e categoria di inquadramento), così come il nome, qualifica e recapito del Responsabile al quale vengono delegate le funzioni di gestione e coordinamento delle attività;
- copia del DUVRI debitamente compilata e sottoscritta;
- ogni informazione necessaria allo svolgimento del servizio, come richiesto in Capitolato;

ART. 4 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a prestare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico.

I servizi dovranno essere prestati, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione degli uffici comunicata dall'IRVO.

ART. 5 RENDICONTAZIONE

Il Fornitore si impegna a fornire all'IRVO, su richiesta, alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione, per una rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati.

ART. 6 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'IRVO per la prestazione dei servizi sono determinati in base a quanto riportato nella nota d'incarico e sono corrisposti mediante bonifico bancario sul conto indicato dalla ditta fornitrice entro i termini previsti dal Decreto Legislativo 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2013.

Il pagamento, constatata la regolare esecuzione, verrà effettuato bimestralmente, a ricezione della fattura elettronica, entro 30 gg. mediante bonifico bancario, previe verifiche di legge.

La fattura elettronica riportante il codice CIG, dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica all'indirizzo: fatturazione.irvo@pec.it codice Univoco UFI2ET

Art. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui dell'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

ART. 8 SICUREZZA

L' IRVO, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvede a redigere il **DUVRI “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”**, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; in tale documento dovranno essere riportati a cura del Fornitore i costi relativi agli oneri di sicurezza.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione il documento di cui al precedente comma.

Il DUVRI, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ART. 9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione dell'incarico, è il referente responsabile nei confronti dell'IRVO, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 10 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Il soggetto affidatario è direttamente responsabile dei danni diretti ed indiretti derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'IRVO quanto di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. Il Soggetto affidatario, in ogni caso deve, provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o dei beni danneggiati allo stesso imputabili. L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio; qualora il Soggetto affidatario non partecipi all'accertamento, l'IRVO procederà autonomamente trattenendo il relativo importo sul canone di prima scadenza.

L'affidatario provvederà direttamente al risarcimento dei danni provocati dal proprio personale e arrecati a terzi.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto di appalto non è passibile di cessione totale e/o parziale, duratura e/o temporanea o subappalto.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'IRVO potrà, tramite PEC, risolvere di diritto il contratto d'appalto nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, tali da configurare i reati di inadempimento o frode (artt. 355 e 356 del Codice penale);
- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- d) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara e in esito all'aggiudicazione di questa;
- e) qualora l'appaltatore sia destinatario di Informativa prefettizia antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. o per la sopravvenienza di qualsiasi altra circostanza che determini l'impossibilità di eseguire contratti in favore della Pubblica Amministrazione;
- f) qualora non vengano rispettati da parte del Soggetto affidatario le norme vigenti relative ai rapporti di lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc. tale da terminare un rischio apprezzabile per gli operatori e/o i fruitori dei servizi compreso l'ente/Amministrazione contraente;
- g) cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzato;
- h) in caso di reiterate inadempienze, con pagamento delle sole prestazioni effettivamente rese;
- h) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, decida di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Soggetto affidatario.

La risoluzione dà diritto all'IRVO di rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore. A seguito della risoluzione del contratto, l'IRVO ha la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno del Soggetto affidatario per il tempo necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara. L'affidamento a terzi è notificato al Soggetto affidatario nelle forme prescritte e di seguito verrà comunicato l'importo del danno che gli sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti del Soggetto affidatario. L'esecuzione in danno non solleva il Soggetto affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 13 RECESSO

Ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile, l'IRVO ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto stipulato con il proprio appaltatore, con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni consecutivi, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza pregnante sull'esecuzione dei servizi e sul

rapporto di appalto.

L'IRVO si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento rispetto il termine fissato, con un preavviso di almeno giorni 10, in caso di aggiudicazione della gara regionale per i servizi di pulizia curata dalla CUC della Regione Siciliana.

Dalla data di efficacia del recesso, il Soggetto affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'IRVO.

In caso di recesso il Soggetto affidatario, avrà diritto esclusivamente alla corresponsione dovuta per le prestazioni correttamente eseguite e ultimate.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra l'IRVO e il Fornitore in ordine all'esecuzione del contratto d'appalto sarà competente il Foro di Palermo.

ART. 15 SPESE DI REGISTRAZIONE

L'incarico è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

ART.16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di esecuzione dell'incarico l'IRVO ed il Fornitore promuovono lo scambio di informazioni e dati personali avvalendosi delle rispettive strutture nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, le Parti predisporranno tutti gli adempimenti tecnici e organizzativi atti a garantire la sicurezza, riservatezza e correttezza del trattamento dei dati personali dei soggetti necessari alla gestione dei servizi in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali".

IRVO
Il Direttore Generale

FT. dr. G. Aprile

IL LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta

.....

Si approvano espressamente gli articoli 10, 11,12, 13 e 14

IL LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta

.....

U.O. UFFICIO DIREZIONE
Dott. Vincenzo Caselli


